



REPUBBLICA ITALIANA

20041 11

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Oggetto

lci - Ministero della Difesa -
alloggi concessi ad uso personale
dei dipendenti e delle loro
famiglie.

Composta dai Sigg.ri Magistrati:

dott. Marco	PIVETTI	presidente
dott. Carlo	PARMEGGIANI	consigliere
dott. Aurelio	CAPPABIANCA	consigliere rel.
dott. Antonino	DE BLASI	consigliere
dott. Antonio	GRECO	consigliere

R.G.N. 3.243/11

Cron. 2006/1

Rep.

Ud. 13.7.2011

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA, in persona del ministro
pro tempore, elettivamente domiciliata in (Omissis), Via
(Omissis) (...), presso l'Avvocatura Generale dello
Stato, che la rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

COMUNE DI (Omissis), in persona del sindaco *pro tempore*,
elettivamente domiciliato in (Omissis), Via
(Omissis) (...), presso lo studio dell'avv. (Omissis), che
lo rappresenta e difende;

- *controricorrente* -

per la cassazione della sentenza della Commissione

1993
/11



tributaria regionale del Lazio, sez. XXXIX, n. 171
depositata il 27 gennaio 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13.7.2011 dal consigliere relatore dott.
Aurelio Cappabianca;

udito, per l'Amministrazione ricorrente, l'avvocato
dello Stato (Omissis);

udito, per il Comune controricorrente, l'avv.
(Omissis).

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore
generale dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

L'Amministrazione della Difesa propose ricorso
avverso avviso di accertamento i.c.i. per l'anno 2004
notificato dal Comune di (Omissis) in relazione ad
immobili di sua proprietà.

A fondamento del ricorso, l'Amministrazione
deduceva che gli immobili erano esenti dal tributo, ai
sensi dell'art. 7, comma 1 lett. a, d.lgs. 504/1992, in
quanto destinati a propri fini istituzionali e,
segnatamente, ad alloggio di servizio per il proprio
personale.

L'adita commissione provinciale respinse il
ricorso, con decisione confermata, in esito all'appello



del Ministero, dalla commissione regionale.

I giudici di appello osservarono che l'esenzione di cui all'art. 7 lett. a d.lgs. 7, comma 1 lett. a, d.lgs. 504/1992 non si applica ad alloggi, quali quelli oggetto della controversia, di proprietà degli enti indicati dalla norma e concessi in locazione o in comodato ai dipendenti per esclusivo uso personale loro e delle relative famiglie, giacché tale uso non può considerarsi rientrare *stricto sensu* nei fini istituzionali degli enti medesimi; non trascurarono, inoltre, di rilevare come molti degli alloggi oggetto della controversia risultavano concessi in godimento a soggetti in pensione o addirittura privi di qualsiasi collegamento funzionale con l'Amministrazione medesima.

Avverso la decisione di appello, l'Amministrazione della Difesa ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi ed illustrato le proprie ragioni anche con memoria.

Il Comune ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, l'Amministrazione della Difesa - deducendo violazione degli artt. 1, 5 e 6 l. 497/1978 - censura la decisione impugnata per non aver considerato che, per la peculiarità delle funzioni istituzionali del Ministero della Difesa, il relativo



intero patrimonio alloggiativo concorre al soddisfacimento dei propri fini istituzionali.

Con il secondo motivo di ricorso, l'Amministrazione - deducendo violazione dell'art. 7, comma 1 lett. a, d.lgs. 504/1992 - censura la decisione impugnata per non aver considerato che la destinazione dell'immobile ad alloggio di servizio integra il presupposto dell'esenzione invocata.

Con il terzo motivo di ricorso, l'Amministrazione denuncia, infine, vizio di motivazione in merito alla ritenuta mancanza di prova sulla ricorrenza della destinazione degli immobili a fini istituzionali.

Le censure sono infondate.

Occorre, invero, osservare che questa Corte ha già reiteratamente affermato (cfr. Cass. 20850/10, 14094/10, 20577/05) che l'esenzione dall'i.c.i., prevista dall'art. 7, comma 1 lett. a, d.lgs. 504/1992, per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali", spetta soltanto se l'immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente e che, evidentemente, tale ipotesi non ricorre in caso di utilizzazione semplicemente indiretta a fini istituzionali, che si verifica quando il godimento del bene stesso sia ceduto



per il preminente soddisfacimento di esigenze di carattere privato (quali quelle abitative proprie del cessionario e della relativa famiglia) e della quale è certo sintomo il pagamento di un canone.

Di tale criterio - la cui correttezza trova riscontro anche nel rilievo che le norme introducenti esenzioni, in quanto eccezionali, sono di stretta interpretazione (cfr., tra le altre, Cass. 6925/11 381/06) - il giudice a quo ha fatto coerente applicazione, riscontrando, peraltro, che, mentre molti degli alloggi oggetto della controversia apparivano concessi in godimento a soggetti privi di collegamento funzionale con l'Amministrazione, quest'ultima non aveva assolto l'onere della prova, su di lei incombente, in merito alla ricorrenza del presupposto oggettivo dell'evocata esenzione.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s'impone il rigetto del ricorso.

Per la soccombenza, l'Amministrazione della Difesa va condannata al pagamento delle spese di causa, liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

la Corte: respinge il ricorso; condanna l'Amministrazione della Difesa al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessive € 1.500,00 oltre



ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/85
N. 131 TABELL. ALL. B. - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

R.G. 3.243/11

spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13
luglio 2011.

Il consigliere est.

Il presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 30 SET 2011



Il Funzionario Giudiziario
Marcello PARAGONA

Il Funzionario Giudiziario
Marcello PARAGONA